

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. 27 ottobre 2017



## APPALTI

Italia Oggi 27/10/17 P. 45 Dal Papa un monito alla p.a. Francesco Cerisano 1

## STP

Italia Oggi 27/10/17 P. 39 Soci di Stp senza partita Iva Claudio Della Monica 2

## APPALTI

Italia Oggi 27/10/17 P. 47 No al massimo ribasso per appalti antincendio 3

## APPALTI IN HOUSE

Sole 24 Ore 27/10/17 P. 25 Slitta l'Albo per gli appalti in house Giuseppe Latour 4

## DDL PROFESSIONISTI

Italia Oggi 27/10/17 P. 41 Ddl Lorenzin contestato Michele Damiani 5

## DIRETTORE LAVORI

Italia Oggi 27/10/17 P. 47 Direzione lavori, pronte le regole Andrea Mascolini 6

## ILVA

Sole 24 Ore 27/10/17 P. 14 Rifiuti industriali nelle gravine, 21 indagati all'Ilva Matteo Meneghello 7

## NOTAI

Italia Oggi 27/10/17 P. 41 Cassa notai, nel mattone l'11% del patrimonio Simona D'Alessio 8

## PERITI INDUSTRIALI

Italia Oggi 27/10/17 P. 41 Periti, redditi su del 6,5% Simona D'Alessio 9

Italia Oggi 27/10/17 P. 43 Cumulo gratuito, un vantaggio per i periti industriali 10

Italia Oggi 27/10/17 P. 43 Garantire la sicurezza in città 11

In un videomessaggio alla Settimana sociale dei cattolici Bergoglio critica gli enti pubblici

## Dal Papa un monito alla p.a. Gli appalti al massimo ribasso ledono la dignità del lavoro

DI FRANCESCO CERISANO

«**L**e pubbliche amministrazioni, quando indicano appalti con il criterio del massimo ribasso, non rispettano la dignità del lavoro perché, credendo di ottenere risparmi ed efficienza, finiscono per tradire la loro stessa missione sociale al servizio della comunità». La sferzata verso una prassi discussa, ma sempre più in voga nella p.a. (che negli appalti e nei bandi per i servizi professionali, punta spesso a ottenere il massimo risparmio fino a richiedere prestazioni gratuite) arriva da Papa Francesco. Contenuta in un videomessaggio inviato dal Pontefice alla 48esima Settimana sociale dei cattolici italiani (organizzata a Cagliari dalla Cei e quest'anno tutta dedicata ai temi del lavoro).

Al centro del monito di Bergoglio non ci sono solo i datori di lavoro privati (che spesso «mortificano la dignità e le tutele del lavoratore quando lo considerano una riga di costo di bilancio», ha osservato Francesco) ma soprattutto (e questa è la vera novità) quelli pubblici.

Dopo settimane di polemiche sugli incarichi a costo zero banditi dagli enti locali alla perenne ricerca di professionisti disposti a lavorare gratis solo per prestigio o per arricchire il curriculum, e dopo la sentenza del Consiglio di stato (n.4614/2017, si veda ItaliaOggi del 6 ottobre e l'inchiesta su ItaliaOggi del 24 ottobre) che ha considerato legittimo il bando del comune di Catanzaro per la progetta-

zione del piano regolatore al prezzo simbolico di un euro, le parole del Papa rinfiammano l'orgoglio non solo dei lavoratori autonomi, ma anche delle imprese che lavorano con la p.a. Le quali non di rado per aggiudicarsi l'appalto sono costrette a sminuire il valore dell'apporto della manodopera rispetto alle altre componenti della prestazione.

Eppure l'aggiudicazione attraverso il criterio del massimo ribasso (ammessa solo negli appalti ripetitivi, seriali e non tecnicamente complessi) sarebbe per legge vietata nei bandi ad alta intensità di manodopera che invece andrebbero aggiudicati attraverso il criterio dell'offerta economicamente più conveniente valutando il rapporto qualità/prezzo.

Certo, letta alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (che espressamente vieta alla stazione appaltante di prevedere, nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura, forme di sponsorizzazione o rimborso in luogo del corrispettivo) la sentenza del Consiglio di stato, nonostante prenda in esame un caso ante-riforma, appare ancora più discutibile. Specialmente nella parte in cui equipara a retribuzione il ritorno di immagine derivante dal fatto di lavorare con la p.a., fino al punto da giustificare prestazioni professionali pagate un euro. Eppure è stata per ben due volte difesa dal governo in parlamento. Chissà se dopo il monito del Pontefice qualcuno cambierà idea.



Da ItaliaOggi del 24 ottobre 2017



Papa Francesco



Dre Lombardia, risposta a interpello. Reddito amministratori: è da lavoro dipendente

## Soci di Stp senza partita Iva Se l'attività professionale si esaurisce dentro la società

DI CLAUDIO  
DELLA MONICA

I soci professionisti delle Stp (Società tra professionisti) che adottano il modello societario delle società di capitali possono non essere titolari di partita Iva individuale se la loro attività professionale si esaurisce nell'ambito della medesima società. Inoltre, i compensi previsti per i soci professionisti coincidono con i dividendi, in caso di distribuzione di utili a fine esercizio; mentre gli eventuali compensi percepiti dai soci professionisti amministratori sono assimilati al reddito di lavoro dipendente.

È quanto emerge dalla risposta ad interpello n. 904-1126/2017 fornita lo scorso 19 ottobre dalla Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate a seguito di istanza presentata da una Stp srl di consulenti del lavoro tendente a conoscere il parere della stessa Agenzia sull'inquadramento reddituale dei compensi percepiti dai soci professionisti per l'effettiva attività professionale svolta, anche in qualità di consiglieri di am-

ministrazione della Stp in cui partecipano.

Nella risposta l'Agenzia ribadisce innanzitutto che il reddito prodotto dalle Stp srl è reddito d'impresa, come già più volte sostenuto nel passato (si veda in primis risposta ad interpello n. 954-93/2014).

Avalla poi l'assunto dell'istante secondo cui i soci professionisti, qualora svolgano l'attività professionale esclusivamente per il tramite della Stp, non necessitano della partita Iva individuale perché di fatto «utilizzano» quella della loro Stp. D'altra parte la stessa Agenzia, con risoluzione del 14 aprile 2016, n. 23, ha già riconosciuto la rappresentanza giuridica delle Stp, in sostituzione dei soci professionisti, con esplicito riferimento all'art. 3, comma 3, lett. a) e b) del decreto del presidente della Repubblica n. 322 del 1998 (soggetti incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap).

Da queste premesse discende il trattamento reddituale dei compensi percepiti dai soci professionisti, a loro erogati dalla Stp da loro stessi partecipata per l'effettiva attività svolta, in particolare:

a) il socio professionista non amministratore ha diritto al suo compenso esclusivamente con la distribuzione degli utili derivanti dal red-

dito d'impresa prodotto dalla Stp. In altre parole, come avviene nelle ordinarie società di capitale, la remunerazione del socio è funzione delle quote sociali possedute e non, come invece dovrebbe, dell'effettività attività lavorativa svolta a favore della società;

b) il compenso percepito dal socio professionista amministratore è invece assimilato al reddito di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. C bis) del Testo unico delle imposte sui redditi, in base al quale sono tali le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, in relazione agli uffici di amministratore, sempreché gli uffici non rientrino nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente. Secondo l'Agenzia, infatti, «l'attività svolta dall'amministratore non rientra tra quelle professionali in quanto la società amministrata è la stessa Stp»: letta in altro modo, l'incarico di amministratore del socio professionista non rientra nell'oggetto della

«sua» professione perché nei fatti questa viene svolta per il tramite della Stp che lo rappresenta. Ciò non significa che il socio professionista abbia abdicato alla professione (ricordiamo che per espressa previsione della legge n. 183/2011 l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla Stp deve essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta), ma semplicemente l'Agenzia non poteva pervenire ad una conclusione diversa, avendo come detto avallato «a monte» la possibilità che il socio professionista non sia dotato di partita Iva individuale.

È tuttavia fuori dubbio che per svolgere il loro incarico di amministratori della società, specie se con deleghe «operative», i soci professionisti di una Stp di consulenti del lavoro necessitano delle competenze «tipiche» della suddetta professione.

© Riproduzione riservata



La risposta della  
Dre su [www.italia-oggi.it/documenti](http://www.italia-oggi.it/documenti)



La sede della Dre Lombardia



OK OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

## No al massimo ribasso per appalti antincendio

**A**nche se l'appalto ha natura seriale e ripetitiva, laddove riguardi attività a elevata intensità di manodopera, deve essere aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (oepv) e non con il criterio del prezzo più basso. Lo ha affermato il Tar Campania-Napoli, con la sentenza della quinta sezione del 24 ottobre 2017 n. 4995 che prende in esame il caso di un appalto bandito per l'affidamento del servizio di prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento (c.d. Squadra Antincendio ai sensi dm 19.03.15) di durata annuale, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. In particolare, si eccipiva la scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso e non offerta economicamente più vantaggiosa).

Il collegio ha dato ragione al ricorrente affermando che l'indicazione del nuovo codice dei contratti è vincolante e non ammette deroghe. In particolare, poi, nell'ipotesi di specie non ricorrevano i presupposti per l'affidamento del servizio con il criterio del prezzo più basso, trattandosi di un servizio ad alta densità di manodopera come evincibile dal disposto dell'art. 50, dlgs 50/2016, per cui l'unico criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, dlgs 50/2016.

**In sostanza, come aveva già affermato altra giurisprudenza il vincolo inderogabile di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa vale anche se si tratti di servizio caratterizzato da «elevata ripetitività» o, detto altrimenti, del servizio «standard». Infatti, il rapporto, nell'ambito dell'art. 95, tra il comma 3 (casi di esclusivo utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra i quali v'è quello dei servizi ad alta intensità di manodopera) e il comma 4 (casi di possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, tra i quali v'è quello dei servizi ripetitivi), è di specie a genere. Ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3 scatta, cioè, un obbligo speciale di adozione del criterio dell'oepv (offerta economicamente più vantaggiosa) che, a differenza della ordinaria preferenza per tale criterio fatta in via generale dal codice, non ammette deroghe, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4, a prescindere dall'entità dello sforzo motivazionale dell'amministrazione.**

—© Riproduzione riservata—



**Anticorruzione.** La decisione dell'Autorità: nuovo termine al 30 novembre

# Slitta l'Albo per gli appalti in house

**Giuseppe Latour**

■ Ancora un mese di attesa: slitta tutto dal 30 ottobre al 30 novembre. L'Autorità anticorruzione di Raffaele Cantone ha deciso di rinviare in avanti il termine a partire dal quale si metterà in movimento il nuovo Albo delle società in house, al quale do-

vranno iscriversi sia le amministrazioni che gli enti collegati, quando vogliono procedere ad affidamenti senza gara, dribblando la procedura ordinaria.

Il sistema, introdotto dalla linea guida n. 7 dell'Autorità, punta ad accendere un riflettore sull'opaco mondo dell'in-

house. Obbligando chi intende procedere ad assegnare appalti tramite affidamenti diretti a società controllate a iscriversi a un elenco tenuto dall'Anticorruzione.

In questo modo, l'Anac potrà verificare, caso per caso, l'esistenza dei presupposti di legge che giustificano la dero-

ga alla procedura ordinaria. La norma, fino a poche ore fa, prevedeva che a partire da lunedì prossimo la domanda di iscrizione nell'elenco avrebbe costituito «presupposto legittimante» l'affidamento. Lasciando solo a chi avesse fatto richiesta di accesso la possibilità di procedere.

Adesso questo termine slitta. Motivi tecnici hanno indotto l'Autorità a prendere un altro mese, spostando tutto al 30 novembre. Va sottolineato che non è il primo rinvio. Il testo era stato, infatti, pubblicato in una prima versione a metà marzo del 2017. L'arrivo del decreto correttivo del Codice appalti aveva, però, reso necessaria una revisione complessiva, oltre a due proroghe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



*Professioni sanitarie contro il disegno di legge approvato alla camera*

# Ddl Lorenzin contestato

## Dai medici agli infermieri monta la protesta

DI MICHELE DAMIANI

Un disegno di legge che mira ad efficientare gli ordini professionali nel campo della sanità respinto dalla maggior parte dei rappresentanti degli ordini stessi. Questo il paradosso prodotto dal ddl Lorenzin sul riordino delle professioni sanitarie, che l'altro ieri è stato approvato alla camera in seconda lettura, dopo oltre un anno dal suo approdo in commissione affari sociali a Montecitorio. Dai medici agli osteopati passando per i farmacisti, monta la protesta degli ordini professionali. Ma non tutte le categorie toccate dalla riforma protestano: l'aumento delle pene per l'esercizio abusivo della professione e una maggiore riconoscibilità di alcune categorie sono gli elementi positivi che vengono sottolineati.

La Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) aveva espresso tutte le sue perplessità già da tempo, annunciando l'abbandono di qual-

siasi tavolo tecnico convocato sul tema dai rappresentanti governativi durante l'esame in commissione. Le critiche sono state poi reiterate ieri appena assunta l'avvenuta approvazione della legge. Come si può leggere da una nota emessa dalla Fnomceo «le trasformazioni subite dal testo iniziale nell'iter parlamentare hanno determinato uno stravolgimento tale da renderlo incompatibile con una riforma che, negli auspici, doveva ammodernare le funzioni degli ordini. L'insieme dell'articolato limita gravemente l'autonomia delle professioni, tanto da renderle amministrate e sotto tutela politica e dunque non in grado di adempiere al loro ruolo a garanzia del cittadino». La federazione contesta, in particolare, l'articolo 4 del ddl, relativo alla riforma degli ordini, criticando la possibilità data agli albi con almeno 50 mila iscritti di istituirsi come ordini.

Una posizione leggermente diversa, però, è assunta dalla commissione albo odontoiatri, presieduta da Giuseppe Ren-

zo. Il presidente sottolinea a *ItaliaOggi* alcuni degli aspetti positivi della riforma: «Sicuramente era necessario un maggior coinvolgimento degli ordini nella stesura del ddl, ma la riforma risolve una serie di questioni che necessitavano un intervento normativo. Considero sicuramente positivo l'aumento delle pene per l'esercizio abusivo della professione sanitaria, che per gli odontoiatri rappresenta un problema non indifferente. Inoltre, dopo decenni si inizia a comprendere che la categoria che rappresento ha una posizione autonoma rispetto ai medici e, quindi, necessitava di una maggiore rappresentatività; parlo soprattutto di livelli di qualità della rappresentanza».

L'associazione italiana chiropratici partecipa alla protesta nonostante il ddl individui specificatamente la professione. Secondo quanto riferito a *ItaliaOggi* dal presidente John Williams, «c'è già una legge che legittima la nostra posizione (legge 244/2017) che ci vedeva come professioni sanitarie di primo grado. Il ddl appena ap-

provato, invece, declassa la nostra categoria. È assolutamente necessario un ulteriore incontro con il ministero dell'istruzione per cercare dei correttivi da inserire durante il passaggio in senato. Sotto questo punto di vista sono ottimista».

Forti critiche arrivano anche dalla Fofi, la federazione dei farmacisti, attraverso le parole del presidente Mandelli, senatore di Forza Italia. Secondo Mandelli: «Gli ordini meritavano ben altra riforma. Non solo si complica la vita delle rappresentanze professionali, ma si elimina anche la norma, contenuta nell'art. 16, che ammetteva la presenza in farmacia di altre professioni sanitarie. L'iter parlamentare è servito a rovinare quel poco di buono previsto dal ddl». Parere positivo, invece, dal registro degli osteopati d'Italia (Roi). Secondo il presidente Paola Sciomachen «questa votazione segna un importante traguardo verso il riconoscimento della professione dell'osteopata in Italia».



La bozza del decreto ministeriale recepisce le linee guida dell'Anac che diventano vincolanti

## Direzione lavori, pronte le regole Contabilità online e nuova disciplina per le varianti

Pagina a cura  
DI ANDREA MASCOLINI

Il direttore dei lavori dovrà obbligatoriamente segnalare alla stazione appaltante i rapporti in corso con l'impresa di costruzione aggiudicataria dell'appalto ai fini della valutazione del grado di incompatibilità; nuova disciplina delle varianti e obbligo di contabilità in formato elettronico. È quanto prevede la bozza di decreto ministeriale attuativo del codice dei contratti pubblici che reca la disciplina di dettaglio in tema di direzione lavori, già disciplinata dal dpr 207/2010 ai titoli VIII e IX. Questa materia sarà regolata da un decreto ministeriale che recepirà le linee guida Anac rendendole di fatto vincolanti. Il provvedimento, prima di divenire efficace, dovrà avere il via libera della Conferenza unificata e del Consiglio di stato.

Una delle principali novità rispetto alla disciplina regolamentare, ancora oggi in vigore, sulla direzione lavori riguarda le incompatibilità del direttore dei lavori. La bozza stabilisce che al direttore dei lavori sia precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, di accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore. Sugli incarichi già in essere la bozza precisa che la compresenza di un rapporto con l'impresa non sia, in se, elemento ostativo allo svolgimento dell'incarico di direzione lavori. Prevede però che il direttore dei lavori, una volta conosciuta l'identità dell'impresa aggiudicataria, debba segnalare l'esistenza di rapporti in corso e sarà poi onere della stazione appaltante valutare «l'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere». Il parametro da adottare per questa valutazione è quello indicato al comma 4 dell'articolo 42 del codice che rinvia, anche per la fase di esecuzione del contratto, alle incompatibilità normativamente previste per la fase di aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

La stazione appaltante dovrà quindi valutare se il rapporto in corso fra direttore dei lavori e impresa, «direttamente o indirettamente», possa «essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza» nel contesto della fase di esecuzione. In caso di mancata astensione dall'assunzione dell'incarico, se il direttore dei lavori è interno alla stazione appaltante, l'articolo 42 fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, prevede che scatti la respon-

sabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Importante è anche la parte della bozza che definisce la materia delle varianti in corso d'opera, disciplinate in via generale dall'articolo 106 del codice dei contratti pubblici (modifiche ai contratti in corso). Il particolare per le varianti che non superano il 20% del valore del contratto viene prevista la stipula di un «atto di sottomissione» dell'impresa per eseguire o non eseguire (con motivato

dissenso) i lavori di cui alla perizia di variante, ma senza obbligo di eseguire i lavori alle stesse condizioni del contratto originario, il che sembra aprire alla possibilità, ad esempio, di fissare nuovi prezzi.

Inoltre, la bozza inserisce un obbligo di comunicazione da parte della stazione appaltante (da inviare prima che sia realizzato il 25% dell'importo del contratto) di procedere alla stipula dell'atto di sottomissione al fine di escludere qualsiasi indennizzo a favore dell'impresa. Da ciò sembra dedursi che se tale comunicazione non dovesse avvenire, l'impresa potrebbe chiedere l'indennizzo. Previsto, infine, anche l'inserimento dell'obbligo di utilizzare per la contabilità dei lavori, al posto di «strumenti elettronici specifici», delle «piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari», per non limitare la concorrenza tra operatori.

—© Riproduzione riservata—



## Inchieste. Ipotizzato disastro ambientale

# Rifiuti industriali nelle gravine, 21 indagati all'Ilva



**Matteo Meneghella**

Oltre 5 milioni di metri cubi di rifiuti dell'Ilva sono finiti dal 1995 ad oggi nelle gravine e nei crepacci in un'area naturale circostante lo stabilimento, formando cumuli di rifiuti che avrebbero anche deviato un corso d'acqua naturale. Il pm del Tribunale di Taranto, Mariano Buccoliero, ha notificato ieri l'avviso di conclusione delle indagini a 21 persone coinvolte nell'inchiesta sulle collinette di rifiuti industriali create dall'Ilva al confine con la gravina di Leucaspide, a Statte. I rifiuti - secondo l'accusa - hanno riempito la gravina, provocando danni all'ambiente circostante e all'acqua in falda, invadendo anche proprietà private.

Sono contestati, a vario titolo, i reati di disastro ambientale doloso, distruzione e deturpamento di risorse naturali, danneggiamento, getto pericoloso di cose e mancata bonifica dei siti inquinanti. L'indagine (i primi avvisi di garanzia, risalgono a febbraio dell'anno scorso) è stata avviata in seguito a diversi esposti presentati da Vito De Filippis, dell'omonima masseria Leucaspide. Sono indagati ex rappresentanti del Cda di Ilva spa e Riva Fire spa e della famiglia Riva (Fabio Arturo, Claudio, Nicola, Daniele, Cesare Federico, Angelo Massimo, Adriano ed Emilio Massimo Riva, Laura Bottinelli e Giorgio Sil-

va); gli ex direttori del sito di Taranto Salvatore Ettore, Luigi Capogrosso, Salvatore De Felice, Adolfo Buffo, Antonio Lupoli, Ruggero Cola, l'attuale direttore Antonio Bufalini e i dirigenti di stabilimento Renzo Tommassini, Antonio Gallicchio, Domenico Giliberti e Alessandro Labile.

Secondo il pm inquirente gli indagati avrebbero consentito e comunque «mantenuto,

### L'ACCUSA

I cumuli hanno provocato danni all'ambiente e all'acqua in falda, invadendo anche proprietà private

senza metterle in sicurezza, diverse discariche a cielo aperto di rifiuti pericolosi (contenenti in alcuni casi anche arsenico, mercurio, Ipa, diossine e Pcb) e non pericolosi di origine industriale situate su tutto l'argine sinistro della gravina Leucaspide, determinando la realizzazione di grandi depositi costituiti dai rifiuti, alti più di 30 metri sopra il piano campagna.

Gli approfondimenti sulla gravina sono in corso da qualche anno: in una lettera inviata a Procura e ministero dell'Ambiente - vedi Il Sole 24 Ore del 2 febbraio 2016 - l'ex commissario dell'Ilva Enrico Bondi aveva fatto presente che l'area in questione «risulta essere stata esclusivamente dell'Iri dal 1970».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Inchiesta ambientale.** Lo stabilimento Ilva di Taranto



## *Cassa notai, nel mattone l'11% del patrimonio*

L'«11%» del patrimonio della Cassa di previdenza del Notariato, che ammonta a circa un miliardo e mezzo di euro, affonda le sue radici nella «economia reale del paese» (di cui «un 5% è investito in attività infrastrutturali, o in altre attività economiche» nazionali).

Nel contempo, però, prosegue un piano di dismissione degli immobili, che sono ramificati nella Penisola, sebbene la crisi del settore abbia avuto effetti nefasti «anche sulla nostra professione». Parola del presidente dell'Ente pensionistico dei notai, Mario Mistretta, che ieri pomeriggio ha tenuto un'audizione nella commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale.

Sull'invito (rivolto a tutte le Casse dei professionisti e reiterato in diverse occasioni da alcuni esponenti del governo, primo su tutti il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan) a impiegare più risorse nei settori produttivi chiave per lo sviluppo dell'Italia si era espresso durante il congresso della categoria, a Palermo, affermando che l'impegno già viene portato avanti, e «continueremo a scegliere molti titoli, spalmando e diversificando il rischio in tanti investimenti» (si veda anche *ItaliaOggi* del 14 ottobre 2017).

Il programma di cessione degli immobili, riferisce Mistretta, «si svolge prevalentemente in maniera indiretta», attraverso il conferimento del mandato a fondi e Sgr (Società di gestione del risparmio). «Siamo partiti dalla constatazione che il nostro patrimonio è presente in circa 75 province italiane, in buona parte la quota residenziale è a Roma. Noi siamo, fra l'altro, proprietari di quasi tutte le sedi dei consigli notarili del paese e, a tal proposito», va avanti, «stiamo chiedendo ai consigli se sono interessati ad acquistare gli edifici, in modo che la gestione non ricada più sulla Cassa».

La vendita dei beni, tuttavia, «risente del crollo del mercato immobiliare, quindi stiamo abbassando i prezzi di anno in anno». Un crollo che, conclude, s'è riverberato pure «sulla nostra attività professionale».

*Simona D'Alessio*



## DATI EPPI

### *Periti, redditi su del 6,5%*

DI SIMONA D'ALESSIO

Impennata dei guadagni dei periti industriali: il reddito netto medio, nel 2016, è salito del «6,5%» rispetto all'anno precedente. E, sempre al confronto con il 2015, c'è stata una escalation del volume d'affari pari a +5,8%. A fornire cifre «incoraggianti» a *ItaliaOggi* è l'Ente previdenziale dei periti industriali (Eppi), che conta attualmente 14.000 associati, e che ha ricevuto finora oltre il 90% dei modelli con la dichiarazione dei redditi percepiti l'anno scorso (12.825). La salita delle entrate contrasta fortemente con le percentuali rilevate negli anni della crisi economica, giacché «dal 2009 al 2015 è andato in fumo il 10,4%», mentre la flessione del volume d'affari nello stesso periodo è stata del 12,6%; nel dettaglio, fa sapere la Cassa pensionistica presieduta da Valerio Bignami, se nel 2009 il guadagno netto dei periti industriali iscrit-

ti era di 32.589 euro, nel 2014 era diminuito fino a raggiungere i 28.856 euro, per poi riprendere fiato, nel 2016, quando la somma media è stata pari a 31.101 euro. Analoga oscillazione si è avuta per quel che riguarda il volume d'affari: se nel 2009, infatti, l'importo era di 49.288 euro, nel 2015 aveva ingranato la retromarcia, fino a fermarsi a 43.080 euro; nel 2016, invece, è prosperato, toccando quota 45.584 euro.

Come spiegare l'inversione di tendenza? I numeri, risponde il presidente, «oltre ad attestare che i redditi medi dei periti industriali sono nettamente superiori rispetto a quelli delle altre categorie tecniche, testimoniano che il nostro settore di competenza», che include «riqualificazione energetica, fonti rinnovabili ed impiantistica in generale», si è rivelato «trainante per la nostra economia», nonché posto «alla base di uno sviluppo sostenibile e rispettoso del nostro ambiente». Bignami si dice, infine, «convinto» che, «in futuro, tali ambiti saranno determinanti per la nostra economia». E ne beneficerà la collettività intera, in quanto comportano «minori costi energetici, riduzione dell'inquinamento, maggiore tutela della salute e, quindi, meno spesa sanitaria».



## VADEMECUM DELL'ENTE DI PREVIDENZA SULLE NOVITÀ SUI REQUISITI D'ACCESSO

### Cumulo gratuito, un vantaggio per i periti industriali

L'Inps ha ricevuto l'approvazione da parte del Ministero del lavoro della circolare n. 140 del 12 ottobre 2017, ma nonostante questo il cumulo gratuito – che si aggiungerà alla ricongiunzione e alla totalizzazione, per permettere di utilizzare contribuzioni frutto di carriere discontinue – non è ancora del tutto operativo. Mancano ancora le convenzioni tra l'Inps e le Casse previdenziali per permettere non solo lo scambio di informazioni utili a verificare il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, ma lo stesso pagamento dei trattamenti in cumulo. Un processo ancora non del tutto definito, seppur non si prevedano tempi lunghi per chiudere il cerchio.

L'Eppi, l'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, fa comunque sapere che sulla base di quest'ultima circolare Inps è stato possibile istruire e trasmettere le domande già pervenute, nove dal 1° gennaio 2017.

Il vantaggio che ne deriva per i periti industriali è significativo. Ad oggi, infatti, chi chiederà la pensione di vecchiaia in cumulo potrà accedere al trattamento già dai 66 anni e 7 mesi. L'Inps ha, infatti, chiarito che il nuovo regime fissa dei requisiti minimi che devono essere maturati (66 anni e 7 mesi di età e un'anzianità contributiva complessiva di

20 anni). Nell'ipotesi in cui – quindi – l'altra gestione previdenziale (ed è, appunto, il caso Eppi) preveda requisiti più bassi, si andrà in pensione secondo le regole del sistema pubblico. Il requisito anagrafico, come sappiamo, molto probabilmente dal 2019 sarà elevato a 67 anni. Non sussiste, inoltre, un problema di tenuta economica del sistema Eppi in ragione dell'entrata in vigore del cumulo. Il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni garantisce, infatti, una piena sostenibilità in ragione della stretta corrispondenza tra contributi versati e pensione liquidata.

Rimangono delle zone d'ombra che la circolare Inps non ha dissolto e, forse, ha ancor più accentuato, come il neutralizzare – ai fini della determinazione del criterio di calcolo applicabile nelle sue gestioni – le annualità accreditate presso gli altri enti previdenziali.

L'Eppi mette a disposizione degli iscritti, come già avvenuto per la totalizzazione, un breve vademecum informativo, già disponibile sul sito dell'Ente e che qui sintetizziamo.

#### Chi può richiedere il cumulo

Tutti gli iscritti che non siano già titolari di un trattamento pensionistico, nonché gli eredi dell'iscritto e da chi abbia già maturato il diritto al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate.

#### Le prestazioni erogabili

Il cumulo gratuito è utile ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, della pensione di anzianità, di inabilità e indiretta.

#### I requisiti

Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquisisce in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalle diverse gestioni previdenziali interessate. E così, ad esempio, se interessate sono le sole gestioni Inps (lavoratori dipendenti) ed Eppi, la pensione di vecchiaia si consegnerà a 66 anni e 7 mesi. Il diritto alla pensione di anzianità si acquisisce in presenza di un'anzianità contributiva complessiva di 42 anni e 10 mesi. Il diritto alla pensione di inabilità si consegue al raggiungimento dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dall'ente. Il diritto alla pensione indiretta si consegue al raggiungimento dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dall'ente presso il quale è iscritto il contribuente al momento del decesso.

#### Quanto costa?

Il cumulo non ha alcun costo per il richiedente.

#### Come richiederlo?

La domanda di cu-

mulo deve essere presentata all'ultimo ente presso il quale si è iscritti. Se si è iscritti a più enti, si può scegliere la gestione presso cui presentare la domanda.

#### Chi liquiderà il trattamento pensionistico?

Il trattamento pensionistico sarà liquidato dall'Inps.

#### Cosa succede se si ha in essere una domanda di ricongiunzione o di totalizzazione?

Si può chiedere il cumulo anche nel caso in cui sia ancora in corso una domanda di ricongiunzione in Eppi purché non siano stati ancora trasferiti i contributi previdenziali. Nel caso in cui sia in corso una domanda di ricongiunzione presso un ente previdenziale diverso da Eppi, sarà possibile rinunciarvi anche in caso di pagamento rateale dell'onere, sempre che non sia stata versata l'ultima rata del piano d'ammortamento. In caso di rinuncia, l'interessato potrà

chiedere la restituzione di quanto già versato. Nell'ipotesi in cui sia in corso una domanda di pensione in totalizzazione, anche se presentata prima del 1° gennaio 2017, sarà possibile rinunciarvi purché il procedimento non si sia ancora definito.



*Il Cnpi illustra Safecity, un'iniziativa volta alla prevenzione per avere territori più sicuri*

## Garantire la sicurezza in città Immobili, infrastrutture e ambiente al centro del progetto

**A**l via #Safecity il progetto Cnpi per mettere in sicurezza le città. L'iniziativa, presentata ufficialmente all'Assemblea Anci 2017, punta a offrire alle amministrazioni comunali un pacchetto integrato di servizi professionali in grado di raggiungere l'obiettivo sicurezza delle città a 360 gradi. Quindi sicurezza delle infrastrutture, sicurezza degli immobili pubblici e privati e sicurezza ambientale.

Sul primo punto i periti industriali offrono la propria professionalità per mettere in sicurezza le infrastrutture e quindi per garantire una manutenzione adeguata di strade, assicurare reti di distribuzione e fognature efficienti e a norma, e poi ancora una corretta illuminazione notturna.

In materia di sicurezza degli immobili, invece, i periti industriali rilanciano ancora una volta con il tema del Fascicolo del fabbricato, uno strumento capace di rispondere al tema della sicurezza a tutto tondo: dalla prevenzione dal rischio sismico e da impianti elettrici non a norma, fino alla dispersione energetica e alla conoscenza complessiva del patrimonio

abitativo. Il Fascicolo può essere un elemento determinante per prevenire prima e mettere in sicurezza poi, le abitazioni. Su questo strumento i periti industriali sono impegnati da un decennio e possono fornire alle amministrazioni comunali ogni tipo di consulenza e supporto tecnico.

Infine la sicurezza ambientale in relazione soprattutto alle acque pubbliche e alle emissioni atmosferiche. Le competenze dei periti

industriali possono intervenire nei controlli dei gas di scarico della circolazione dei veicoli, degli impianti di riscaldamento degli

edifici e delle centrali termiche delle industrie. Sicurezza ambientale significa anche decoro pubblico (progettazione di arredi urbani). Il Consiglio nazionale

quindi propone ai comuni d'Italia la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra i due soggetti, -da declinare poi attraverso accordi territoriali- at-

traverso il quale la categoria offre alle amministrazioni comunali consulenze specifiche sui temi della sicurezza.

Gli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà tra pubblica amministrazione e professionisti, potranno così avvalersi della presenza di un tecnico negli sportelli per il cittadino che sarà scelto da una lista di professionisti (fornita dagli organismi provinciali) ai quali conferire di volta in volta l'incarico.

«Siamo una categoria professionale che racchiude al suo interno molteplici specializzazioni», ha spiegato il presidente del Cnpi Giampiero Giovannetti, «dove tecnici, informatici, esperti di salute e sicurezza, progettisti e collaudatori di impianti, chimici, designer e sviluppatori convivono nello stesso albo. Proprio per questa particolare vocazione multidisciplinare, e per il suo essere radicata sul territorio, la professione di perito industriale può avere un ruolo determinante per progettare città sicure a 360 gradi, perseguendo quell'obiettivo sicurezza di cui come categoria ci siamo sempre fatti garanti».

